

DETERMINA 7 Fascicolo n. GU14/273197/2020**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTE le delibere n. 683/20/CONS del 17/12/2020 e n. 374/21/CONS del 18/11/2021 con cui il Consiglio dell’Autorità ha disposto la proroga dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, "Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte";

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTE le delibere n. 203 del 29/12/2020 e n. 221 del 29/12/2021 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto della proroga dell’Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si sono accettate, per quanto di competenza, le suddette proroghe;

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Regolamento e dell’Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell’Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 30/04/2020 acquisita con protocollo n. 0187711 del 30/04/2020

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il sig. XXX, nell'atto introduttivo, richiede all'operatore Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi) il rimborso per la fatturazione a 28 giorni e per l'aumento relativo al ritorno alla fatturazione mensile, a partire dal giugno 2018 fino al marzo 2019, quando l'istante ha cambiato il contratto. Richieste: a) rimborso per fatture a 28 giorni b) rimborso per l'aumento relativo al ritorno alla fatturazione mensile

L'operatore Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi) non si è mai costituito e non ha prodotto scritti difensivi.

Sul rito. Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Per quanto concerne inoltre i termini di presentazione delle memorie e del deposito dei documenti ai sensi dell'art. 16, c. 2 del Regolamento, si osserva che l'operatore non ha presentato, nel rispetto dei termini previsti, alcuna memoria difensiva. Nel merito. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante, seppur scarsamente circostanziate, si ritengono parzialmente accoglibili nei limiti che seguono. La richiesta di cui al punto a) inerente al rimborso dei costi relativi alla fatturazione a 28 giorni, ossia la richiesta di restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi sulla base dei cosiddetti "giorni erosi", deve essere accolta, atteso l'obbligo di fatturazione su base mensile imposto agli operatori di reti televisive in base all'art. 19-quinquiesdecies della Legge 4 dicembre 2017, n. 172. In riferimento alle fatture prodotte dall'istante n. XXX riferita al periodo 18/02/18 – 17/03/18 e n. XXX riferita al periodo 18/03/18 – 31/03/18 e pertanto complessivamente ai 41 giorni (dal 18/02/18 al 31/03/18) il sig. XXX ha diritto a ottenere un rimborso da parte dell'operatore che si calcola moltiplicando il "canone giornaliero" per il numero dei giorni erosi nel "periodo di riferimento" (ovvero il periodo per il quale, dalle fatture prodotte, l'utente risulta essere stato cliente dell'operatore nell'intervallo di tempo che va dal 18/02/18 fino al 31/03/18, utilizzando la seguente formula di calcolo: $[(\text{canone mensile} \times 12) / 365] \times \text{n}^\circ \text{ di giorni erosi}$. Pertanto: $49,60\text{€} (\text{canone mensile}) \times 12 / 365 = 1,63\text{€}$ $1,63 \times 41 \text{ gg} = 66,83 \text{€}$ Al contrario la richiesta di rimborso per l'aumento relativo al ritorno alla fatturazione mensile di cui al punto b) non può essere accolta poiché il costo dell'abbonamento annuale, in seguito alla modifica di fatturazione su base mensile non ha subito cambiamenti, rispetto alla fatturazione a 28 giorni, così come comunicato dall'operatore nella fattura n. 451650833 del 01/03/2018 e come emerge nella successiva fattura n. XXX del 01/04/2018.

DETERMINA

- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi), in parziale accoglimento dell'istanza del 30/04/2020, è tenuta a restituire i giorni erosi nel periodo dal 18 febbraio 2018 fino al 31 marzo 2018 per un importo complessivo pari a 66,83 €. La richiesta di rimborso per l'aumento relativo al ritorno alla fatturazione mensile di cui al punto b) è respinta.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Cosimo Poppa